



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

**I profili economico-fiscali della mediazione civile e commerciale: raffronto tra  
spese processuali e agevolazioni fiscali  
di Luciana Di Renzo**

Negli ultimi decenni si è registrato in Occidente un deciso favore per i metodi alternativi di composizione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution). L'azione, in tal senso, ha trovato la forza propulsiva negli Stati Uniti ed ha incontrato un notevole supporto nelle istituzioni dell'Unione europea, che la ha introdotta nel quadro delle politiche di tutela del consumatore. In questo contesto, in cui il termine inglese mediation ha prevalso nel lessico giuridico della maggior parte dei paesi dell'U.E., si è inserita l'Italia che ha voluto adeguarsi istituendo strumenti di conciliazione e/o di mediazione. L'ultimo passo in questa direzione è stata la delega contenuta nell'art. 60 l. n. 69/09, in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, attuata con d.lgs.n.28/2010. La controversia terminologica è stata risolta dai citati atti normativi nel senso che la mediazione è il procedimento, la conciliazione è l'accordo. All'interno dei metodi alternativi di composizione delle controversie, intesi nella loro accezione più ampia, la mediazione/conciliazione occupa il centro della categoria, collocata, in un certo senso, a metà strada tra gli strumenti negoziali che non coinvolgono terzi (come la transazione) e gli strumenti in cui il terzo coinvolto ricalca, quanto a qualità soggettive ed a tipo di attività, la figura del giudice statale (come l'arbitrato). Dei primi la conciliazione condivide la qualità di accordo tra le parti. Dei secondi la conciliazione condivide le qualità soggettive del terzo coinvolto.

L'attuazione della delega, costituisce l'intervento di maggiore impatto di tutta la riforma della Giustizia civile del 2009. Ciò specialmente nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di mediazione in una notevole serie di controversie: infatti, dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'obbligatorietà è assistita dalla previsione: a) di una condizione di

procedibilità della domanda giudiziale; b) degli effetti interruttivo-sospensivo della prescrizione e impenitativo della decadenza, ricollegati alla comunicazione alla controparte della domanda di conciliazione (art. 5, comma 6). L'obbligatorietà non preclude la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti (art. 5, comma 3, ma l'indicazione di provvedimenti urgenti e cautelari è poco chiara). L'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione può realizzare sia l'obiettivo di deflazionare la giustizia statale, sia l'obiettivo di promuovere la conoscenza dello strumento. A tale seconda finalità si indirizzano anche gli obblighi informativi formalizzati che ricadono sull'avvocato, sebbene mal sanzionati con la nullità del contratto con l'assistito, piuttosto che a livello disciplinare: art. 4, comma 3. Certo, vi è il precedente dello scarso successo del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, ma non è affatto detto che l'insuccesso si debba ripetere. Infatti, il tentativo di mediazione è gestito da organismi professionalmente preparati e l'accordo conciliativo è favorito dall'esenzione dell'imposta di registro, entro un limite di valore di poco inferiore ai 52.000 euro (art. 17).

La prospettiva che ha ispirato l'individuazione delle materie sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione è quella della giustizia coesistenziale. Infatti, le parti in controversia sono inserite in un gruppo o intrattengono tra di loro una durevole relazione sociale od economica mentre nel processo civile, con la sua isolata ricerca di un torto e di una ragione nel passato, spesso si determina una frattura insanabile a cui la conciliazione vuol rimediare prestandosi ad allargare la prospettiva ed a preservare le relazioni future tra le parti, come è stato già intuito dal codice civile del 1942, laddove si prevede che la transazione possa creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli controversi (art. 1965, comma 2, c.c.).

Scopo della delega (attuata poi con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28) è quello di incentivare la definizione delle controversie fuori del processo, tenuto conto della normativa comunitaria in materia (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008). Infatti, nel corpo della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) è l'art. 60, a delegare al Governo la materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali adottando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi, di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,

che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
- b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
- c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
- d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
- f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
- g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
- h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
- i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ai fini della corrispondenza dell'intitolazione della tematica con le riflessioni che si stanno svolgendo, particolare attenzione merita l'articolato relativo alle Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia (art.67), con cui è stata inserita una importante riforma del sistema di recupero delle spese di giustizia del processo penale e delle pene pecuniarie. Le linee-guida fondamentali di questo intervento sono le seguenti.

La normativa previgente stabiliva che le spese anticipate dall'erario fossero recuperate per intero. La quantificazione del credito veniva effettuata dal funzionario addetto all'ufficio

giudiziario su base cartacea. Ciò rendeva quasi certa la incompletezza delle spese annotate, anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di pagamento della spesa

La riforma introduce una procedura di recupero ad hoc per i crediti erariali dell'ente creditore Giustizia, differenziata dal resto dei crediti riscossi dalla società di riscossione, che tiene conto della peculiarità della loro natura e della necessità che i tempi del loro recupero garantiscano l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano.

La maggior parte delle spese processuali penali viene recuperata in misura fissa, semplificando così ulteriormente la procedura di quantificazione del credito attraverso un sistema di forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale fra le parti.

E' stato ,quindi , abbandonato il principio per il quale, in caso di coimputati, il debito è solidale. L'abbandono del vincolo di solidarietà mira a sollevare l'agente della riscossione da interminabili e quasi sempre infruttuose ricerche del debitore solvibile. Tali ricerche aggravano infatti inutilmente i tempi e i costi della procedura di riscossione, senza arrecare alcun reale beneficio: anche i debitori più solvibili tendono infatti a sottrarsi alla procedura esecutiva, sapendo di essere tenuti al pagamento dell'intero e di dover poi esercitare nei confronti dei condebitori solidali un'azione di rivalsa. Se il debito del coimputato è pro quota, ciò costituirà un maggior incentivo al pagamento spontaneo della parte . Inoltre, attraverso l'abbandono della solidarietà, è possibile creare delle partite di credito su base personale, in cui sono sommate le spese da ciascun imputato dovute, più facilmente calcolabili ..In tal modo, si avrà una riduzione del numero delle prescrizioni delle pene pecuniarie, che in passato dovevano attendere, per essere rimosse, l'esaurimento della procedura di riscossione solidale delle spese.

La riforma ha poi rafforzato il ruolo di Equitalia Giustizia s.p.a :in base alla convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia per la riscossione delle spese relative ai procedimenti giudiziari., Equitalia Giustizia avvia le attività per gestire l'intero iter di recupero dei crediti relativi alle sanzioni pecuniarie e alle spese processuali e di custodia maturati dall'Erario.

Equitalia Giustizia provvederà all'acquisizione dei dati anagrafici del debitore, alla quantificazione del credito e alla successiva fase di iscrizione a ruolo. Spetterà poi agli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia attivare le procedure operative per il recupero delle somme contestate dagli uffici giudiziari. Questo insieme di attività va ad aggiungersi all'altra importante mission affidata a Equitalia Giustizia che consiste nella gestione del FUG (Fondo

Unico Giustizia) in cui, da oltre un anno, confluiscono le somme di denaro e dei proventi sottratti alla criminalità organizzata.

L'accordo siglato consente di mettere a frutto le sinergie del Gruppo Equitalia per recuperare le somme evase anche nel settore della giustizia puntando a raggiungere risultati importanti per restituire risorse significative al bilancio dello Stato e alla collettività.

Tale società, già incaricata di gestire il Fondo Unico Giustizia, si sostituirà interamente agli uffici giudiziari nella quantificazione delle spese di giustizia e nell'iscrizione a ruolo, consentendo alle cancellerie di essere sgravate da compiti puramente contabili per dedicarsi interamente alle attività ordinarie di assistenza alla funzione giudiziaria. Si tratta di novità da iscriverne in una delle logiche di fondo della riforma: il contrasto a forme di abuso del processo, in una prospettiva di responsabilizzazione del comportamento delle parti in lite che va al di là del solo movente di deflazione del contenzioso.

Il nuovo assetto tende a supportare gli sforzi volti a inquadrare il regime delle spese non quale accessorio di natura inderogabile consequenziale all'accertamento del diritto, ma quale momento essenziale della delibazione giudiziale mirata a interdire la distorsione dello strumento di tutela accordato dall'ordinamento. Ciò senza allontanarsi troppo da un'idea che vede nell'onere delle spese una redistribuzione sociale dei costi di difesa, normalmente ricollegabile alla soccombenza quale sintomo di quell'abuso. Viene, così, in rilievo la modifica all'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta», salva facoltà di compensazione.

L'esegesi di questa norma deve coordinarsi con quella dell'art. 13 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28, che, esercitando la delega significativamente accordata dall'art. 60 della stessa l. n. 69/2009, ha regolato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, implementando anche la direttiva 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio. Quest'ultimo articolo stabilisce, in particolare, al primo comma, che «quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto». Ferma restando l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Laddove, al secondo comma, si indica che «quando» invece «il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al

contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni», da esplicitare in motivazione, «può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto», ausiliario dello stesso. La previsione di nuovo conio si colloca, sicuramente, in una logica tesa ad affermare con forza, nel processo civile, il principio di autoresponsabilità della parte, chiamata a valutare attentamente la perseguibilità della pretesa ulteriore rispetto all'offerta della controparte, a sua volta messa nelle condizioni di reagire a un indebito uso dello strumento processuale nei suoi confronti. È in questa latitudine che va esaminata la clausola di salvezza presente nell'art.13, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, con riguardo non solo all'art. 92, ma anche all'art. 96 c.p.c.

L'art. 13, comma 1, evidenzia due differenze con il nuovo secondo inciso dell'art. 91, 1° co., c.p.c. Il richiamo normativo appena citato e il fatto, non secondario, per cui il giudice potrà condannare la parte vincitrice anche al pagamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma ulteriore di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Va rilevato che nella mediazione il processo può essere già in corso, e non solo in quella demandata appositamente dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. E anche nella fattispecie dell'art. 91 c.p.c., nulla esclude che la proposta possa essere formulata ante causam, e poi essere come tale attestata, finendo con l'addossare tutte le spese a carico del vincitore. Senza che vi sia alcuna deroga alla regola della soccombenza, ove correttamente intesa non come prerogativa assoluta, indiscriminatamente volta a ripetere tutti i costi per l'esercizio di diritti processuali sganciati da ogni possibilità di abuso, bensì come regola iscritta nel principio di responsabile e non distorto utilizzo degli stessi, tale da non avere riflessi negativi sull'impiego delle risorse dell'apparato giudiziario volte ad assicurare la ragionevole durata delle liti: effettivamente, confrontando l'art. 13 in esame e l'art. 91 c.p.c., va detto che è piuttosto il richiamo al solo 2° comma dell'art. 92 c.p.c., presente nel corpo della norma codicistica a dar luogo a dubbi, posto, in particolare, che il disposto già lega la sua operatività alla carenza di giustificazioni per il diniego opposto alla proposta conciliativa. Il richiamo dell'art. 13 all'intero art. 92, c.p.c., conferma la conclusione.

In questo contesto, la menzione dell'art. 92 c.p.c., effettuata dall'art. 91 c.p.c. che pure presuppone il rifiuto giustificato, non sembra in grado di determinare un differente meccanismo di operatività delle norme. Il potere di compensazione, a qualunque titolo, è sempre fatto salvo, e se nell'art. 13 è utile a radicare pure la rilevanza del giusto motivo di rifiuto della proposta, nell'art. 91 conferma che esso potrà travolgere anche il rigetto (pro tempore)

ingiustificato della stessa, quando ad esempio vi siano state novità legislative che successivamente abbiano mutato l'esito della lite.

La compensazione, in difetto di limitazioni, potrà anche essere integrale.

Ma l'art. 13 contiene, come in parte anticipato, ulteriori differenze. E cioè la sanzione processuale; il richiamo dell'art. 96 c.p.c.; l'ipotesi di compensazione correlata a proposta conciliativa non completamente corrispondente alla decisione finale (comma 2).

Quanto alla prima, in effetti si tratta di un diverso trattamento che spicca nella disciplina coordinata. L'unica spiegazione che può darsi è ricollegabile alla maggiore gravità che potrebbe supporre nel caso dell'ingiustificato rifiuto della proposta del mediatore, perché essa costringe il processo a essere avviato o a riprendere nonostante sia stata già profusa l'attività professionale di un terzo imparziale preposto appositamente alla composizione di una lite che, avvalendosi della sua opera, poteva essere ragionevolmente evitata. Opera i cui costi vengono sostenuti in parte dallo Stato, attraverso sostegni fiscali varati nelle forme del credito d'imposta (artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010).

Anche per il richiamo all'art. 96 c.p.c. valgono preliminarmente osservazioni analoghe a quelle svolte riguardo al rinvio all'art. 92 c.p.c. Va poi tenuto a mente che la nuova ipotesi di cui all'art. 91 c.p.c. consente risultati ulteriori rispetto a quelli conseguibili con la compensazione parziale tra le spese della fase anteriore alla formulazione della proposta la cui rifusione sia accordata al vincitore, e quelle successive ripetute dal soccombente. Infatti, supera il principio giurisprudenziale per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, tanto più quando si ritenga che non rientra nel concetto di soccombenza reciproca.

Infine, l'art. 13, comma 2, espressamente regola l'ipotesi di decisione «non interamente» corrispondente alla proposta, che però, per «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente in motivazione, conduca all'esclusione delle spese sostenute dal vincitore (naturalmente riferibili al procedimento di mediazione). Le modifiche alla disciplina delle spese processuali introdotte dal legislatore sono ispirate all'idea di far ricadere i costi del processo sulla parte che ha concorso, con la propria condotta, a determinarne la durata. Si spiega in tal modo la scelta di addossare alla parte vittoriosa le spese del processo maturate dopo la formulazione di una proposta conciliativa seria, qualora la domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta a suo tempo formulata dall'altra parte (art. 91, comma 1, c.p.c.). E ancor più si spiega la scelta di allargare l'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c. (a cui viene aggiunto un terzo comma), svincolandolo dalla prova del danno e consentendo al giudice di condannare - anche d'ufficio - la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di

una somma determinata in via equitativa. Che si tratti di una sanzione processuale (come indurrebbe a ritenere la previsione del potere officioso del giudice) ovvero di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa (che si aggiungerebbe al danno patrimoniale, risarcibile ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. applicando le regole ordinarie in punto di allegazione e di prova), si deve ritenere che la disposizione in esame costituisca una generalizzazione di quanto già previsto per il giudizio di cassazione dall'art. 385, comma 4, c.p.c. (che viene contestualmente abrogato), trovando pertanto applicazione nei soli casi di dolo o colpa grave (in questo senso deve essere interpretato l'incipit "in ogni caso", contenuto nell'art. 96, comma 3, non potendosi ignorare il fatto che la disposizione in commento è inserita nell'articolo del codice che disciplina la c.d. responsabilità processuale aggravata). Si segnalano, infine, l'ulteriore compressione del potere di compensazione delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.); l'introduzione di uno speciale limite per la liquidazione delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali (art. 152 att. c.p.c.); l'aumento delle pene pecuniarie a carico della parte che ha ricusato senza fondamento il giudice (art. 54 c.p.c.), a carico del custode che non esegue l'incarico (art. 67, comma 1, c.p.c.), e a carico del terzo che rifiuta senza motivo di eseguire l'ordine di ispezione (art. 118, comma 3, c.p.c.).

In sintesi, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta (fatta dal mediatore), il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

- qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto (consulente) di cui all'art. 8, comma 4; il giudice, in tal caso, deve indicare espressamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese;
- si applicano sempre e comunque, in presenza dei relativi presupposti, gli artt. 92 (condanna alle spese per singoli atti; compensazione delle spese) e 96 (responsabilità aggravata) del c.p.c.;

Le misure sin qui descritte consentiranno un'enorme semplificazione del meccanismo di quantificazione e riscossione delle spese di giustizia, che produrrà indubbi effetti positivi: sia diretti, in quanto consentirà il recupero di maggiori risorse al bilancio della giustizia, sia indiretti, in quanto recupererà il personale delle cancellerie a una maggiore efficienza

.Le riflessioni svolte sul tenore letterale dell'art. 13 relativamente alle spese processuali ben si legano alle disposizioni degli artt.17-20 relative alle agevolazioni fiscali inerenti il procedimento di mediazione . In quanto ,in una sorta di combinato disposto consentono di comprendere, meglio di ogni altro aspetto, quanta enfasi il legislatore riponga nella mediazione fino quasi ad imporne il relativo procedimento alle parti, facendo leva su argomenti di carattere economico particolarmente graditi alle stesse .

Infatti, viene introdotto un meccanismo particolarmente armonioso per cui da un lato si offrono alla parti agevolazioni fiscali nella ipotesi in cui raggiungano un accordo conciliativo, dall'altro vengono introdotti rilevanti sanzioni economiche nella ipotesi in cui una parte rifiuti di accettare una proposta successivamente risultata congrua. In questo senso ,l'art. 13 prevede che nella ipotesi in cui la sentenza definitiva del giudizio corrisponde integralmente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna alle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo nonché al versamento in favore dell'erario di una somma di importo equivalente al contributo unificato già versato al momento della instaurazione del giudizio.

Peraltro, tale sistema sanzionatorio già di per sé particolarmente rigido, non esclude la possibilità per il giudice di applicare gli ulteriori meccanismi punitivi già previsti dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Quando, invece, la sentenza definitiva non corrisponde integralmente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali motivi, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per l'eventuale compenso dovuto all'esperto, con l'obbligo di dar conto nella motivazione delle ragioni della decisione relativa alle spese.

A fronte del sistema innanzi descritto, destinato ad applicarsi alla parte che rifiuta una proposta poi ritenuta congrua dal Giudice, gli artt. 17 e 20 introducono una serie di agevolazioni fiscali per incentivare il ricorso alla mediazione e la successiva conciliazione. In particolare: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 51.646,00; alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stesa, fino alla concorrenza di Euro 500,00, che deve essere indicato – a pena di decadenza – nella dichiarazione dei redditi. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è riconosciuto in misura ridotta alla metà; quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le parti in possesso delle

condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono esonerate dal pagamento della indennità spettante all'organismo di conciliazione.

Nello specifico, l'art. 20 dls.n.28/2010, prevede che alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui sopra relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo sopra indicato. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine sopra indicato per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In effetti, mentre la legge delega n.69/2009 aveva posto, in termini di agevolazioni fiscali a favore delle parti, delle linee guida della nuova mediazione civile e commerciale, il successivo D. Lgs. 28/2010 li ha tramutati in obiettivi incentivanti in quanto le agevolazioni vanno considerate, come dei veri e propri esimenti, come cioè dei disincentivi alla possibilità che gli attori coinvolti in un procedimento di mediazione possano tentare di rendere la mediazione un mero passaggio formale; soprattutto per liti di parva materia dove, ad esempio, arrivare ad una conciliazione significa poter usufruire di un credito di imposta in misura piena.

Analizzando il summenzionato decreto, possiamo individuare 3 diversi tipi di agevolazioni: una esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo; una esenzione parziale del verbale di conciliazione dall'imposta di registro ed il riconoscimento di un credito di imposta sulle indennità pagate all'Organismo di Conciliazione. Le prime due agevolazioni si rinvencono nella novella dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, mentre l'ultima è dettata dal testo dell'articolo 20. Ai fini di maggiore chiarezza:

#### 1. Regime di esenzione fiscale totale in merito all'imposta di bollo

A norma del comma 2 dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti sia da imposta di bollo che da qualsiasi altra spesa o diritto: ogni atto del procedimento (sia esso prodotto dalle parti o dal mediatore) deve essere redatto in carta semplice. È questo un aspetto del procedimento che fa eco al generale principio, voluto fortemente dal legislatore, di rendere "il percorso della Mediazione" un percorso informale, caratterizzato da una procedura semplice, economica e rapida. Non saranno quindi soggetti ad imposta di bollo, nè a qualsiasi altro tipo di "diritto di segreteria", l'istanza di mediazione, l'adesione alla mediazione, la proposta di mediazione del conciliatore, il verbale di conciliazione e pare di poter asserire, anche eventuali copie del verbale; nè tantomeno sarà soggetta ad imposta di bollo la nomina o accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore. In generale, qualsiasi atto prodotto durante l'intero procedimento dagli attori coinvolti non graverà di tale imposta.

#### 2. Regime di esenzione parziale in merito all'imposta di registro

Sempre al fine di rendere l'accesso al procedimento di mediazione immediato e conferirgli carattere di speditezza ed economicità, a norma del terzo comma dell'articolo 17, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

#### 3. Credito d'imposta pieno o limitato ad euro 250 in caso di mancato accordo

L'articolo 20, al suo primo comma, prevede che "Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà". Il riconoscimento del credito d'imposta è ancorato alle indennità di mediazione; come noto, esse dipendono dalla "Tabella delle indennità" che il singolo Organismo sceglie all'interno del proprio Regolamento di procedura e che, sinteticamente, stabiliscono la spesa per ciascuna parte intervenuta in mediazione, commisurata al valore della lite.

Alcune considerazioni: è innanzitutto evidente che il riconoscimento alla parte/contribuente di un credito nei confronti dell'Erario è sottoposto al realizzarsi di alcune condizioni: è possibile beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione; sarebbe del resto poco comprensibile una norma che permettesse lo sfruttamento di un beneficio, quale il credito appunto, pur non avendo ottemperato al pagamento delle somme spettanti all'Organismo per la gestione del procedimento.

In secondo luogo, probabilmente il legislatore commette un errore formale quando individua nella figura del mediatore colui al quale la parte deve corrispondere l'indennità: è pacifico infatti che nessun tipo di rapporto economico deve esserci tra la parte ed il mediatore; l'unico rapporto contrattuale la parte lo instaura con l'Organismo di mediazione; sarà poi un passaggio successivo quello della liquidazione dell'indennità spettante al mediatore, e che vedrà come attore l'Organismo e non già la parte intervenuta in mediazione. In tale comma vi è indicata una ulteriore agevolazione: il credito d'imposta massimo che viene riconosciuto è di 500 euro in caso di mediazione esperita con successo; mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite massimo di credito riconosciuto scende ad euro 250.

Facciamo un esempio: Tizio e Caio si recano all'Organismo di conciliazione X per risolvere una controversia; in base alle Tabelle adottate dall'Organismo, le indennità di mediazione ammontano ad euro 700 a testa; nel caso in cui il tentativo di mediazione vada a buon fine, entrambi potranno usufruire di un credito di imposta di euro 500. Se, al contrario il procedimento non ha successo (senza badare a quale dei due attori sia da ascrivere l'insuccesso) Tizio potrà usufruire di un credito d'imposta di euro 250 e stessa cosa potrà fare Caio.

I successivi commi 2 e 3 dispongono circa la determinazione e le effettive modalità di utilizzazione di suddetto credito. In merito alla sua determinazione, il Ministero della Giustizia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, verificate le risorse economiche disponibili e determinate le mediazioni concluse nell'anno precedente, procede alla determinazione degli importi spettanti a ciascun contribuente per le mediazioni che lo hanno visto protagonista l'anno precedente e che si sono effettivamente chiuse in quell'anno. Successivamente, e comunque entro il 30 maggio, sarà cura del Ministero inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi; una comunicazione verrà inviata dallo stesso Ministero anche a tutti gli interessati.

Per poter usufruire del credito, il valore dello stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta, a pena di decadenza; per essere più chiari, se Tizio ha esperito un tentativo di mediazione nel 2011, verosimilmente

riceverà la comunicazione del Ministero entro il 30 maggio 2012 ed è in quell'anno che potrà usufruire del credito d'imposta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011. Ove mai Tizio omettesse di indicare il credito vantato nei confronti dell'Erario nel 2012, non ne potrebbe più usufruire (il credito infatti può essere utilizzato solo per l'anno solare in cui è materialmente maturato). Nel nostro esempio, se Tizio fosse titolare di un reddito d'impresa o, parimenti, fosse titolare di reddito da lavoro autonomo, potrebbe usufruire del credito d'imposta compensandolo con eventuali debiti derivanti da imposte sui redditi, ritenute, imposta sul valore aggiunto, irap, imposte sostitutive, ecc. Se invece Tizio fosse una persona fisica non titolare di partita iva, potrebbe utilizzare il credito portandolo in diminuzione delle imposte sui redditi dovute all'Erario. Nel caso in cui nell'anno solare di ricezione della comunicazione il contribuente non fosse tenuto a versare imposte, perderebbe il diritto al credito, non essendo per lo stesso riconosciuto un rimborso

In conclusione, il decreto legislativo de quo si presta ad attuare la direttiva comunitaria del 21 maggio 2008, relativa alla conciliazione della controversie transfrontaliere. Tutti gli aspetti toccati dalla direttiva sono recepiti: la conciliazione delegata (art. 5, comma 2), l'efficacia esecutiva dell'accordo conciliativo (art. 12); la riservatezza (artt. 9 e 10); oltre all'effetto sui termini di prescrizione e di decadenza

Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l'assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.

Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.

Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all'altra parte (cd. principio della shuttle diplomacy)

La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.

La mediazione civile e commerciale è, in sostanza, un nuovo ed innovativo regime di alternative dispute resolution (ADR, risoluzione alternativa delle controversie) fortemente voluto dal legislatore nazionale per contrastare la pietrificazione della giustizia civile; si tratta di un'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione

di una proposta per la risoluzione della stessa. Si tratta quindi di un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, uno strumento per certi versi rivoluzionario, in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile nonchè di incidere fortemente sullo smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti.

L'obbligatorietà della mediazione determina una serie di vantaggi immediati in termini di: semplificazione del procedimento (per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l'organismo di mediazione scelto) rapidità del procedimento (Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a quattro mesi) diminuzione dei costi a carico delle parti (le tariffe della mediazione sono molto inferiori alle tariffe medie necessarie per sostenere una pratica giuridica tradizionale; sono inoltre previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di mediazione) riservatezza (tutte le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il procedimento sono sottoposte ad obbligo di riservatezza).

Senza dimenticare che le parti sono i veri attori del procedimento, esse stabiliranno i termini dell'accordo, aiutati da un Mediatore che non è un arbitro né un giudice (e quindi in nessun modo potrà imporre la propria volontà); se non dovesse esserci accordo, in qualsiasi momento si potrà uscire dal procedimento ed adire la giustizia ordinaria.

In una tale rivoluzione culturale, diviene centrale il ruolo del Mediatore, figura innovativa che s'imporrà nel contesto lavorativo italiano come nuova professionalità: il mediatore - soggetto terzo e imparziale il cui compito è quello di aiutare le parti a trovare una composizione bonaria della controversia - organizza la procedura nel modo più diligente possibile, non facendole mai perdere speditezza, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione delle parti. Le sue caratteristiche sono l'imparzialità, la grande professionalità e soprattutto la capacità di riuscire a garantire la riservatezza in ogni momento del procedimento.

Riferimenti bibliografici essenziali :

Buonfrate – Orlandi (a cura di), Codice degli arbitrati, delle conciliazioni e di altri A.D.R. ,Torino ,2006 .

Brunelli C. ,La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ,Relazione ,Incontro di studio ,Cons.Notarile Bologna ,8 marzo 2010

COSI G. – FODDAI M.A. (a cura di), Lo spazio della mediazione. Conflitto di diritti e confronto di interessi, Giuffrè, Milano.

R. CAPONI, Delega in materia di conciliazione delle controversie in AA.VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69) in Foro it., 2009, V, 354 ss;

F.P. LUISO, La delega in materia di mediazione e conciliazione, in Riv. dir. proc., 2009, 1257 ss;

C. PUNZI, Mediazione e conciliazione, in Riv. dir. proc., 2009, 845 ss;

Borghesi D., Conciliazione, norme inderogabili e diritti indisponibili, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2009, fasc. 1, pp. 121-136.

Ghirga M.F., Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto? (riflessioni sulla mediazione in occasione della pubblicazione della [direttiva 2008/52/CE](#)), in Rivista di diritto processuale, 2009, n. 2, pp. 357-380.

C. Besso (a cura di ),La mediazione civile e commerciale ,Torino ,2010